

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. L 169

7 luglio 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1510/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1511/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1512/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 1513/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 1514/77 della Commissione, del 5 luglio 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 1515/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa i prezzi d'entrata di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1977/1978 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 1516/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 776/73 relativo alla registrazione dei contratti ed alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 1517/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivate nella Comunità 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 1518/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che estende la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica coi vini da tavola del tipo R I 15
- Regolamento (CEE) n. 1519/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 465/77 relativo ad una gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere alla Repubblica di Malta a titolo di aiuto alimentare 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1520/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	17
Regolamento (CEE) n. 1521/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	19
Regolamento (CEE) n. 1522/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia	21
Regolamento (CEE) n. 1523/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	22
Regolamento (CEE) n. 1524/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	23

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

77/416/CECA :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1977, che proroga la durata di validità della decisione 76/565/CECA relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell'Algeria** 24

77/417/CECA :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1977, che proroga la durata di validità della decisione 76/564/CECA relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari della Tunisia** 25

77/418/CECA :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1977, che proroga la durata di validità della decisione 76/566/CECA relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari del Marocco** 26

77/419/CECA :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1977, relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell'Egitto** 27

77/420/CECA :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1977, relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari della Siria** 28

77/421/CECA :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1977, relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari del Libano** 29

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

77/422/CECA :

- ★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1977, relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari della Giordania 30

77/423/CECA :

- ★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1977, relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari d'Israele 31

Commissione

77/424/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 13 giugno 1977, che proroga la validità della decisione del 13 marzo 1975 che stabilisce le modalità di controllo a posteriori delle importazioni di calzature nella Comunità 32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1510/77 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1882/76 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 luglio 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	96,83
10.01 B	Frumento duro	141,39 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	78,74 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	74,66
10.04	Avena	64,14
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	77,64 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	81,97 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	82,71 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	147,73
11.01 B	Farine di segala	122,39
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	229,65
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	157,85

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1511/77 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1883/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 64.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 luglio 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1512/77 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1420/77 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1434/77 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1420/77 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 25.
⁽³⁾ GU n. L 161 del 1^o. 7. 1977, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1513/77 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1435/77⁽²⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 1^o. 7. 1977, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1514/77 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 1977****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1937/74 del 24 luglio 1974⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere⁽³⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 8,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposi-

zioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU. n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.⁽²⁾ GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.

ALLEGATO

Tabella I: Agrumi

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari/100 kg lordi							
		FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl	£ Sterling
1.	Limoni :								
1.1	— Spagna	1 512	252,44	97,93	205,94	24,34	37 028	103,65	24,34
1.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	—	—	—	—	—	—	—	—
1.3	— Paesi dell'Africa australe	1 533	256,09	99,34	208,91	24,69	37 562	105,15	24,69
1.4	— Altri paesi dell'Africa rivieraschi del Mediterraneo	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	— USA	1 418	236,75	91,84	193,14	22,82	34 726	97,21	22,82
1.6	— Altri paesi	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾
2.	Arance dolci :								
2.1	— Paesi rivieraschi del Mediterraneo :								
2.1.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltesi bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin	1 234	206,06	79,93	168,10	19,87	30 225	84,61	19,87
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltesi sanguigne	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1.3	— Altre varietà	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	— Paesi dell'Africa australe	1 181	197,26	76,52	160,92	19,02	28 933	80,99	19,02
2.3	— USA	1 295	216,30	83,90	176,45	20,85	31 726	88,81	20,85
2.4	— Brasile	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾
2.5	— Altri paesi	1 242	207,38	80,44	169,17	19,99	30 417	85,15	19,99
3.	Pompelmi e pomeli :								
3.1	— Tunisia, Marocco, Algeria	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	823	137,41	53,30	112,10	13,25	20 155	56,42	13,25
3.3	— Paesi dell'Africa australe	1 170	195,40	75,80	159,40	18,84	28 660	80,23	18,84
3.4	— USA	1 289	215,24	83,49	175,59	20,75	31 571	88,38	20,75
3.5	— Altri paesi d'America	1 360	227,19	88,13	185,33	21,90	33 323	93,28	21,90
3.6	— Altri paesi	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Clementine	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	Mandarini, compresi i Wilkings	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	Monreales e mandarini Satsumas	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	Tangerini	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Il valore medio forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 2352/76 del 28 settembre 1976 (GU n. L 267 del 30. 9. 1976).

Tabella II: Mele e pere

8.	Mele :								
8.1	— Paesi dell'emisfero sud	2 533	422,94	164,06	345,03	40,78	62 035	173,66	40,78
8.2	— Paesi terzi europei	2 148	358,72	139,15	292,63	34,59	52 615	147,29	34,59
8.3	— Paesi dell'emisfero nord diversi da quelli europei	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Pere :								
9.1	— Paesi dell'emisfero sud	2 068	345,29	133,94	281,68	33,29	50 646	141,77	33,29
9.2	— Paesi terzi europei	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾
9.3	— Paesi dell'emisfero nord diversi da quelli europei	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Il valore medio forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 2352/76 del 28 settembre 1976 (GU n. L 267 del 30. 9. 1976).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1515/77 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1977

**che fissa i prezzi d'entrata di talune categorie di farine, semole e semolini per la
campagna 1977/1978**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento suddetto, i prezzi d'entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽³⁾; che dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1977/1978, i prezzi d'entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati come segue:

	<i>In unità di conto per 1 000 kg</i>
Farina di frumento e di frumento segalato	239,35
Farina di segala	237,00
Semole e semolini di frumento tenero	258,50
Semole e semolini di frumento duro	351,50

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 34.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1516/77 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 776/73 relativo alla registrazione dei contratti ed alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 18,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/71 dispone all'articolo 12, paragrafo 3, che nelle regioni della Comunità in cui le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di assicurare un reddito equo ai membri e di realizzare una gestione razionale dell'offerta, l'aiuto è concesso unicamente a tali associazioni di produttori;

considerando che, a norma dello stesso regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione fondata sulle comunicazioni degli Stati membri, adotta l'elenco di tali regioni; che occorre pertanto disporre che gli Stati membri indichino alla Commissione in quali regioni sussistono le predette condizioni;

considerando che, affinché il Consiglio possa adottare l'elenco di tali regioni per ogni raccolto, anteriormente alle prime operazioni colturali, occorre che le comunicazioni degli Stati membri giungano tempestivamente alla Commissione;

considerando che la Commissione deve essere in grado di aggiornare prima di ogni raccolto la ripartizione delle varietà di luppolo coltivate nella Comunità secondo i gruppi di varietà di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71, è tenuto conto per il calcolo dell'aiuto segnatamente del ricavato realizzato dalle associazioni riconosciute di produttori; che è pertanto opportuno che gli Stati membri comunichino i rispettivi dati distinguendoli secondo che provengano da associazioni o da singoli produttori;

considerando che occorre completare in conformità il regolamento (CEE) n. 776/73 della Commissione, del 20 marzo 1973, relativo alla registrazione dei contratti e alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 209/77⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 776/73 è inserito il seguente articolo 3 bis:

« *Articolo 3 bis*

Ogni Stato membro comunica annualmente:

- a) prima del 1° febbraio dell'anno di raccolto per il quale l'aiuto alla produzione può essere concesso, la lista delle regioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71;
- b) prima del 31 marzo dell'anno di raccolto per il quale l'aiuto alla produzione può essere concesso, le varietà di luppolo coltivate sulle superfici registrate di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 per il raccolto precedente, nonché il loro contenuto in acido alfa.

Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 776/73 sono completati dal testo seguente:

« e facendo distinzione tra associazioni riconosciute di produttori e singoli produttori ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1973, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 del 1° 2. 1977, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1517/77 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1977****che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivate nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71, a decorrere dal raccolto 1977 l'aiuto alla produzione di luppolo verrà differenziato per gruppi di varietà;

considerando che tali gruppi, in numero di tre, sono definiti, secondo gli usi commerciali invalsi sul mercato comunitario e mondiale in funzione dell'uti-

lizzazione finale dell'industria della birra, sulla base di caratteristiche comuni riguardanti in particolare la predominanza di sostanze amare o aromatiche; che è pertanto opportuno suddividere le varietà di luppolo coltivate nella Comunità nei gruppi « luppolo aromatico », « luppolo amaro », nonché nel gruppo « altri »;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71, l'elenco delle varietà di luppolo dei gruppi aromatico, amaro, e altre varietà, è fissato nell'allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 7.

ANNEXE — ANNEX — ANHANG — BIJLAGE — ALLEGATO — BILAG

A.	B.	C.
Groupe I: Houblon aromatique	Groupe II: Houblon amer	Groupe III: Autres
1st Group: Aromatic hops	2nd Group: Bitter hops	3rd Group: Others
Gruppe I: Aromahopfen	Gruppe II: Bitterhopfen	Gruppe III: Andere
Groep I: Aromatische hop	Groep II: Bittere hop	Groep III: Andere
Gruppo I: Luppolo aromatico	Gruppo II: Luppolo amaro	Gruppo III: Altri
Gruppe I: Aromatisk humle	Gruppe II: Bitter humle	Gruppe III: Andre

Hallertauer	Northern Brewer	Record
Hersbrucke Spat	Brewers Gold	Viking
Huller Bitterer	Bullion	Saxon
Spalter	Target	Perle
Tettjanger	Keyworth's Midseason	Kent
Progress	Northdown	
Fuggles		
Goldines		
W.G.V.		
Tutsham		
Saaz		
Strisselspalt		
Tardif de Bourgogne		
Star		
Bramling cross		
Challenger		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1518/77 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1977****che estende la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica coi vini da tavola del tipo R I**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7, primo comma,

considerando che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, si può decidere, ove la situazione del mercato lo esiga, che la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a breve termine venga estesa a vini da tavola appartenenti a un tipo diverso da quello per il quale detta possibilità è stata concessa, ma che si trovano in stretta relazione economica con questo tipo di vini da tavola;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1328/77 della Commissione, del 21 giugno 1977⁽³⁾, ha accordato la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i vini da tavola del tipo R I;

considerando che i corsi dei vini da tavola sui mercati della Comunità sono attualmente in ribasso; che questa tendenza è accentuata dal fatto che si sono dovute adottare misure d'intervento per i vini da tavola del tipo R I; che sul mercato si registra tuttavia la presenza di ingenti quantitativi di vini da tavola rossi che si trovano in stretta relazione economica coi vini da tavola del tipo R I; che anche tali quantitativi subiscono il ribasso generale dei prezzi;

considerando che codesti vini da tavola rossi che si trovano in stretta relazione economica coi vini da

tavola del tipo R I sfuggono agli interventi succitati; che le misure adottate rischiano pertanto di non produrre gli effetti sperati; che è quindi opportuno disporre che anche per questi vini possano essere conclusi contratti di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine, accordata dal regolamento (CEE) n. 1328/77 per i vini da tavola del tipo R I, è estesa ai vini da tavola rossi che si trovano in stretta relazione economica con detti vini da tavola del tipo R I.

2. Si considerano in stretta relazione economica coi vini da tavola del tipo R I i vini da tavola rossi aventi gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 12° né superiore a 12° 5 e non appartenenti al tipo R III.

3. La possibilità di cui al paragrafo 1 sussiste fintantoché la stessa possibilità sia riconosciuta, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1328/77, per i vini da tavola del tipo R I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 153 del 22. 6. 1977, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1519/77 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 465/77 relativo ad una gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere alla Repubblica di Malta a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 465/77 della Commissione, del 4 marzo 1977⁽³⁾, ha previsto la fornitura della partita C di 130 tonnellate di latte scremato in polvere destinato a Malta fra il 1° e il 15 agosto 1977 nel porto di Anversa;

considerando che a seguito di una richiesta della Repubblica di Malta, è opportuno riportare tale data di consegna al mese di ottobre 1977;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 465/77 il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

- — per quanto concerne la partita C:
dopo il 1° e prima del 15 ottobre 1977.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1520/77 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1977****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1443/77⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1443/77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 1^o. 7. 1977, pag. 31.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 6 luglio 1977 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 7 luglio 1977 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	5,163	9,275
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di luglio 1977	5,163	9,275
— per il mese di agosto 1977	6,868	9,275
— per il mese di settembre 1977	7,172	9,299
— per il mese di ottobre 1977	7,476	9,299
— per il mese di novembre 1977	8,039	—
— per il mese di dicembre 1977	8,343	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1521/77 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1977

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1443/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1520/77⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

(7) GU n. L 161 del 1. 7. 1977, pag. 31.

(8) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 7 luglio 1977 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)

	[UC/100 kg ⁽¹⁾]
Prezzo del mercato mondiale	23,367
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di luglio 1977	23,367
— per il mese di agosto 1977	21,662
— per il mese di settembre 1977	21,662
— per il mese di ottobre 1977	21,662
— per il mese di novembre 1977	21,403
— per il mese di dicembre 1977	21,403

(¹) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 UC =	3,15665 DM
1 UC =	3,35507 Fl
1 UC =	48,6572 FB/Flux
1 UC =	6,63914 FF
1 UC =	8,13822 Dkr
1 UC =	0,784917 £ (GB)
1 UC =	0,784917 £ (Irl.)
1 UC =	1 197,28 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1522/77 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1977****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1403/77 della Commissione, del 28 giugno 1977 ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia ;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Grecia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 385/75 ⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni

dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero ; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1403/77 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 40.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 44 del 18. 2. 1975, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1523/77 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1977****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1438/77⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1438/77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,2487 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1524/77 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1977

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1507/77⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 1^o. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 6. 7. 1977, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 luglio 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(U.C./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. zuccheri bianchi	24,87
	B. zuccheri greggi	20,56 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

che proroga la durata di validità della decisione 76/565/CECA relativa
all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa
Comunità e originari dell'Algeria

(77/416/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL
CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore
dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica
democratica popolare d'Algeria, firmato il 26 aprile
1976, i rappresentanti dei governi degli Stati membri
hanno adottato, a titolo autonomo e congiuntamente,
la decisione 76/565/CECA, relativa all'apertura di
preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di
questa Comunità e originari dell'Algeria⁽¹⁾, applica-
bile fino e non oltre il 30 giugno 1977;

considerando che il suddetto accordo non è ancora
potuto entrare in vigore e che è opportuno prorogare
di un anno la durata di validità delle misure auto-
nome,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 76/565/CECA la data del
30 giugno 1977 è sostituita dalla data del 30 giugno
1978.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie
all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Il Presidente

W. RODGERS

(1) GU n. L 175 del 10. 7. 1976, pag. 9.

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

che proroga la durata di validità della decisione 76/564/CECA relativa
all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa
Comunità e originari della Tunisia

(77/417/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmato il 25 aprile
1976, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato, a titolo autonomo e
congiuntamente, la decisione 76/564/CECA, relativa all'apertura di preferenze tariffarie
per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari della Tunisia⁽¹⁾, applicabile
fino e non oltre il 30 giugno 1977;

considerando che il suddetto accordo non è ancora potuto entrare in vigore e che è
opportuno prorogare di un anno la durata di validità delle misure autonome,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 76/564/CECA la data del 30 giugno 1977 è sostituita dalla
data del 30 giugno 1978.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente
decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Il Presidente

W. RODGERS

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 1^o 7. 1976, pag. 7.

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

che proroga la durata di validità della decisione 76/566/CECA relativa
all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa
Comunità e originari del Marocco

(77/418/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmato il 27 aprile
1976, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato, a titolo autonomo e
congiuntamente, la decisione 76/566/CECA, relativa all'apertura di preferenze tariffarie
per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari del Marocco ⁽¹⁾, applicabile
fino e non oltre il 30 giugno 1977;

considerando che il suddetto accordo non è ancora potuto entrare in vigore e che è
opportuno prorogare di un anno la durata di validità delle misure autonome,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 76/566/CECA la data del 30 giugno 1977 è sostituita dalla
data del 30 giugno 1978.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente
decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Il Presidente

W. RODGERS

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 1^o 7. 1976, pag. 10.

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di
questa Comunità e originari dell'Egitto

(77/419/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, entrerà in vigore il 1° luglio 1977;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto è approvato da ogni Stato firmatario secondo le procedure che gli sono proprie, desiderando applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Dal 1° luglio 1977 sono sospesi i dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dell'Egitto.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La validità della presente decisione scade con l'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto e comunque il 30 giugno 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Il Presidente

W. RODGERS

(1) GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di
questa Comunità e originari della Siria

(77/420/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, entrerà in vigore il 1° luglio 1977 ;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana è approvato da ogni Stato firmatario secondo le procedure che gli sono proprie, desiderando applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo ;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Dal 1° luglio 1977 sono sospesi i dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari della Siria.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La validità della presente decisione scade con l'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana e comunque il 30 giugno 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Il Presidente

W. RODGERS

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 89.

**DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO**

del 28 giugno 1977

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di
questa Comunità e originari del Libano

(77/421/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977, entrerà in vigore il 1° luglio 1977 ;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese è approvato da ogni Stato firmatario secondo le procedure che gli sono proprie,

desiderando applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo ;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Dal 1° luglio 1977 sono sospesi i dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari del Libano.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La validità della presente decisione scade con l'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese e comunque il 30 giugno 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Il Presidente

W. RODGERS

(1) GU n. L 133 del 27. 5. 1977, pag. 1.

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del 28 giugno 1977
relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di
questa Comunità e originari della Giordania

(77/422/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, entrerà in vigore il 1° luglio 1977;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Regno hascemita di Giordania è approvato da ogni Stato firmatario secondo le procedure che gli sono proprie,

desiderando applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1977 sono sospesi i dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari della Giordania.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La validità della presente decisione scade con l'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Regno hascemita di Giordania e comunque il 30 giugno 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Il Presidente

W. RODGERS

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 166.

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di
questa Comunità e originari d'Israele

(77/423/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele è entrato in vigore il 1° luglio 1975 ;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele è approvato da ogni Stato firmatario secondo le procedure che gli sono proprie,

desiderando continuare ad applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo ;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Dal 1° luglio 1977 sono sospesi i dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari d'Israele.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele sono applicabili ai prodotti di cui alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La validità della presente decisione scade con l'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele e comunque il 30 giugno 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Il Presidente

W. RODGERS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1977

che proroga la validità della decisione del 13 marzo 1975 che stabilisce le modalità di controllo a posteriori delle importazioni di calzature nella Comunità

(77/424/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

previa consultazione dei comitati di cui agli articoli 5 dei suddetti regolamenti,

considerando che, con decisione del 13 marzo 1975⁽³⁾, la Commissione ha stabilito le modalità di controllo a posteriori delle importazioni di calzature nella Comunità; che detto controllo a posteriori deve cessare il 30 giugno 1977;

considerando che persistono le ragioni che avevano indotto originariamente la Comunità ad intraprendere tale azione, cioè il considerevole aumento delle importazioni di calzature nella Comunità che colpisce il settore particolarmente sensibile dell'industria comunitaria;

considerando che è quindi necessario prorogare il controllo a posteriori delle importazioni di calzature nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione della Commissione del 13 marzo 1975, che stabilisce un controllo a posteriori delle importazioni di calzature, viene prorogata al 31 dicembre 1978.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal 1° luglio 1977 al 31 dicembre 1978.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'11. 4. 1975, pag. 40.